

ACCORDO TRA I COMUNI DI ARCONATE E POGLIANO MILANESE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

il Comune di Arconate, con sede in Via Roma 42, codice fiscale – partita IVA: 01336730153, rappresentato in questo atto dal dott. Stefano Balzarotti, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona, che interviene non in proprio ma nell'interesse dell'ente che rappresenta, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. ____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

il Comune di Pogliano Milanese, con sede in Piazza Volontari Avis Aido, 6, codice fiscale 86502140154 – partita IVA 04202630150, rappresentato in questo atto dalla dott.ssa Lucia Carluccio, in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, che interviene non in proprio ma nell'interesse dell'ente che rappresenta, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. ____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- Il Comune di Pogliano Milanese con nota del 19/05/2021 ha chiesto al Comune di Arconate di poter utilizzare la vigente graduatoria in corso di validità del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona n. 281/AM del 21.07.2020;
- Che le vigenti disposizioni in materia finanziaria impongono alle Pubbliche Amministrazioni di adeguare le politiche di reclutamento del personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- Che a norma del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, della L. 16/1/2003 n. 3 e dell'art. 3, comma 61, della L. 24/12/2003 n. 350, richiamato dall'art. 1, comma 100, della L. n. 311/2004, gli enti locali, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono attingere previo accordo a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni;
- Che la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 124/2013, in ordine al momento al quale rapportare il *“previo accordo tra le amministrazioni interessate”*, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, si è espressa nel senso che *«la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il “previo accordo”, di cui all'art. 3, comma 61, della l. n° 350/2003, ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o, addirittura, alla “indizione della procedura concorsuale”»,* affermando in conclusione che *«ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’“accordo” stesso (che comunque deve intervenire prima dell' utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente*

procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici»;

- *Che il paragrafo 3.1 della Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5/2013, rubricato “Utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato”, il quale, fra l’altro, chiarisce che “in caso di utilizzo di graduatorie da parte di altre amministrazioni l’assunzione avviene previo consenso del vincitore o dell’idoneo e l’eventuale rinuncia dell’interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa”;*
- Che la conclusione dell’accordo in parola risponde all’esigenza, sempre più avvertita dal legislatore, di promuovere e rafforzare la reciproca collaborazione fra Amministrazioni pubbliche per favorire la celerità e l’economicità dei procedimenti amministrativi;
- il Comune di Arconate con nota in data 26/05/2021 ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere un accordo per l'utilizzo della sopra citata graduatoria da parte del Comune di Pogliano Milanese;
- Visto l'articolo 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- Visti i vigenti CCNL;

DATO ATTO

- che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Pogliano Milanese, per l'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 idoneo, della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, approvata con determinazione n. 281 del 21/07/2020 del Comune di Arconate;

2. I fini che si intendono perseguire sono:

- l'ottimizzazione delle risorse tramite il soddisfacimento del fabbisogno assunzionale del Comune di Pogliano Milanese;
- promuovere e rafforzare la reciproca collaborazione fra Amministrazioni pubbliche per favorire la celerità e l'economicità dei procedimenti amministrativi
- l'utilizzo flessibile della graduatoria, nei limiti della sua validità, per l'eventuale copertura dei posti vacanti o che si rendessero tali, nello stesso profilo e categoria.

2. VALIDITA' E DURATA

1. La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto competente per ciascun Ente fino al perfezionamento dell'assunzione da parte del Comune di Pogliano Milanese.

3. IMPEGNI RECIPROCI

1. Il Comune di Pogliano Milanese si impegna a comunicare al Comune di Pogliano Milanese l'invio della lettera di assunzione al candidato idoneo avente titolo in base all'ordine in graduatoria nonché la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
2. I candidati inseriti in graduatoria hanno facoltà di rinunciare all'assunzione presso il Comune di Pogliano Milanese, senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di Arconate.
3. Il Comune di Arconate mantiene la titolarità della graduatoria dallo stesso formata.

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Nel periodo di validità del presente accordo, il Comune di Pogliano Milanese assume la titolarità del trattamento dei relativi dati, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, con i conseguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali.

5. RECESSO

1. Ciascuna parte, in caso di inosservanza degli impegni reciproci ovvero venute meno le esigenze che l'hanno giustificato, può recedere dal presente accordo, previa comunicazione scritta con un periodo di preavviso di trenta giorni.

6. NORME DI RINVIO E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicheranno le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.
2. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 25.10.1972, n. 634 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ARCONATE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona

Dott. Stefano Balzarotti

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

PER IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE

La Responsabile dell'Area Affari Generali

Dott.ssa Lucia Carluccio

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.